

## **LE RAGIONI DEL TAR**

L'opposizione della nota n.73 della Commissione Unica del Farmaco del 7 agosto del '98 comporta un inaccettabile effetto distorsivo della concorrenza, conservando a favore di una classe di farmaci da tempo collaudati come i più tradizionali ace-inibitori una sorta di rendita di posizione costituita dalla rimborsabilità, mentre dalla stessa vengono esclusi, per motivi illogici e irragionevoli, farmaci di nuova generazione, della cui validità terapeutica non dubitano le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il Tar del Lazio la scelta attuata dalla Cuf di limitare la rimborsabilità dei nuovi farmaci, la cui efficacia terapeutica è stata certificata dall'autorizzazione alla commercializzazione, è limitativa della libertà di cura da parte del sanitario, in quanto lo costringe a discriminare tra pazienti abbienti e non abbienti. I pazienti non abbienti, infatti, sempre secondo il Tar, sarebbero costretti ad attendere l'insorgere di indesiderati e pericolosi effetti collaterali prima di poter fruire di farmaci più idonei e questo è in contrasto con l'obiettivo di consentire la disponibilità di strumenti terapeutici a migliorare la tollerabilità, se non a discapito delle terapie tradizionali, quanto meno a parità di loro fruizione, secondo le indicazioni del sanitario che ha in cura il paziente iperteso.

Soddisfazione per la decisione del Tar è stata espressa anche dal presidente della Società Italiana dell'Iperensione Arteriosa, Giuseppe Mancina. La sentenza - ha commentato il prof. Mancina - va vista in termini estremamente positivi e sposa quello che nei mesi scorsi è stato detto da vari opinion leader. Ci si rende conto cioè che la Cuf e il ministro hanno dei problemi economici da risolvere, ma la loro soluzione non deve essere lesiva della libertà di percezione del medico e soprattutto della libertà del paziente di usufruire del farmaco che gli è utile.